



COMUNE DI SCALENGHE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Umberto I n. 1 – 10060 Scalenghe

Codice Fiscale 85003410017 e P.IVA 02920980014

Tel. (011) 98.61.721

<http://www.comune.scalenghe.to.it> - P.E.C.: scalenghe@cert.ruparpiemonte.it

Scalenghe, li 02/05/2024

Prot. n. 0003979

Tit. VI Cl. 9

ORDINANZA N. 20/2024 del 02/05/2024

Oggetto: **ORDINANZA DI PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.**

PERIODO DAL 02/05/2024 AL 03/05/2024 COMPRESI.

LA SINDACA

TENUTO CONTO che il perdurare delle temperature sotto la media stagionale, nonché delle previsioni metrologiche, che prospettano anche per i prossimi giorni una probabile situazione di maltempo, rende necessario consentire la deroga all'accensione giornaliera e notturna degli impianti di riscaldamento, oltre il normale ciclo di attivazione.

VISTO l'art. 4 *“Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale”* del Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n. 74 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”* e s.m.i., sui limiti per l'esercizio degli impianti termici riferiti alle diverse zone climatiche.

TENUTO CONTO che il Comune di Scalenghe è inserito nella zona climatica “E”, la quale comporta che gli impianti possono essere avviati per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.

VISTO l'art. 5 *“Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici”* del suddetto D.P.R. 16/04/2013, n. 74 e s.m.i., il quale al comma 1 testualmente recita: *“In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”*.

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) e s.m.i..

VISTO il vigente Statuto Comunale

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, in deroga al periodo stagionale, la proroga **dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a decorrere dal 02/05/2024 e fino al 03/05/2024 compresi, degli edifici pubblici e privati, per la durata massima giornaliera di 7 ore (pari alla metà di quella consentita in via ordinaria)**

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge, previsto dall'art.3 del suddetto D.P.R. 16/04/2013, n. 74 e s.m.i., di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

ORDINA

- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito e sui canali di comunicazione del Comune di Scalenghe per l'informazione alla popolazione;
- a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio Web del sito www.comune.scalenghe.to.it.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza ad "ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.", con sede in Pinerolo (TO), Via Vigone n.42, tramite P.E.C. all'indirizzo asst@postacert.asst.it, attuale gestore della convenzione per la gestione calore a gradi giorno degli immobili comunali, al fine di richiedere l'accensione dell'impianto di riscaldamento della:

- scuola primaria "Principessa di Piemonte", con sede in via Torino n.1 e relativa palestra;
- scuola secondaria di I°, con sede in via Santa Maria n. 40, relativa palestra e locali spogliatoi;
- palazzo comunale, con sede in via Umberto I n.1;
- biblioteca comunale, con sede in via Santa Maria n. 24

INFORMA

ai sensi degli artt. 4 e 8 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. che l'Amministrazione competente è il Comune di Scalenghe.

FA PRESENTE

ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, lì 02 Maggio 2024

LA SINDACA – PECCHIO Monica